



COMITATO FESTEGGIAMENTI "SAN GIOVANNI" 2026

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Data: 31/12/2025

Luogo: Sede Legale, Corso G. Mazzini, 19 – 05024 Giove (TR)

Allegati:

- Elenco dei soci presenti;
- Statuto.

Ordine del Giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);
2. Revisione degli organi dell'associazione;

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione la Sig.ra Matilde Rossi, Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, ed il Sig. Michele Mariani quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare sulle modifiche statutarie, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida. Il foglio delle firme dei soci presenti rimane agli atti dell'Associazione.

La seduta si apre alle ore 10:30.

Il presidente invita a discutere e deliberare sul primo punto all'ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per adeguamento alla normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117);

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea sig.ra Matilde Rossi la quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117).

Il presidente informa che attualmente che all'Associazione sono iscritti n.ro 22 (associati) e dichiara pertanto che è rispettato il numero minimo di associati per una APS di cui all'art. 35, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

Il presidente dà lettura del testo del nuovo Statuto associativo soffermandosi in particolare sugli articoli che sono stati variati e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a tali variazioni L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato che si allega al presente verbale.





La denominazione dell'Associazione è: "Comitato Festeggiamenti San Giovanni Associazione di Promozione Sociale" in sigla "Comitato Festeggiamenti San Giovanni APS"

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato. L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del presente statuto ed alla iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)

2. Revisione degli organi dell'associazione

Sulla base del nuovo statuto appena approvato, i presenti approvano all'unanimità la decadenza degli organi "Collegio dei Probiviri" e "Collegio dei Revisori dei Conti".

I presenti all'unanimità approvano la costituzione dell'Organo monocratico di Controllo, come previsto dall'art. 23 del Nuovo Statuto, che viene affidato all'associato Ippoliti Nico.

Alle ore 11:30, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Michele Mariani

Il Presidente

Matilde Rossi



STATUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI "SAN GIOVANNI"

PARTE I-DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1-COSTITUZIONE

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Comitato Festeggiamenti "San Giovanni""
2. La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Associazione di promozione sociale" e/o dell'acronimo APS solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella apposita sezione APS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la denominazione "Comitato Festeggiamenti "San Giovanni" APS". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico

ARTICOLO 2-SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Giove all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, per una durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2. La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3-ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, pluralismo, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso, come anche previsto dalla Costituzione.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad



esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 -FINALITÀ

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di: organizzare le manifestazioni in occasione delle festività di San Giovanni che ricorre il 24 giugno e della Madonna del Perugino che ricorre la seconda domenica di settembre.

2. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3. Nello specifico, per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione si occupa di organizzare, gestire e promuovere il programma civile e religioso delle festività patronali e tradizionali. Tali attività comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a. la realizzazione di spettacoli musicali, teatrali, intrattenimenti danzanti e manifestazioni folkloristiche volte alla

valorizzazione delle tradizioni locali; b. l'allestimento e la gestione di stand enogastronomici per la somministrazione di alimenti e bevande, finalizzati alla promozione della cultura alimentare del territorio e come momento di aggregazione sociale; c. l'organizzazione di processioni, riti religiosi e decorazioni urbane in collaborazione con le autorità ecclesiastiche locali; d. la realizzazione di gare sportive amatoriali, giochi popolari e lotterie o pesche di beneficenza a sostegno delle attività istituzionali; e. la cura e la piccola manutenzione degli spazi pubblici o verdi utilizzati durante le manifestazioni, al fine di garantirne il decoro e la fruibilità.

4. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

5. L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

PARTE II - ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ARTICOLO 5- VOLONTARI

1. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli associati o del Consiglio Direttivo. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.



4. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 5 bis -GRUPPI DI LAVORO E VOLONTARIATO

1. Al fine di perseguire le finalità statutarie e migliorare l'organizzazione di specifici eventi o attività, l'Associazione riconosce e promuove la costituzione di Gruppi di Lavoro interni (di seguito "Gruppi").

2. La costituzione di un nuovo Gruppo avviene su proposta del Consiglio Direttivo che individua a seconda delle attività, gli associati e volontari. I componenti devono indicare: la denominazione del Gruppo; gli scopi specifici e le attività previste; il nominativo di un Referente responsabile, che funge da portavoce e coordinatore.

3. È istituito un "Registro dei Gruppi", tenuto a cura del Segretario anche in modalità telematica, riportante la denominazione, il nominativo del Referente e l'elenco aggiornato degli aderenti. Il Referente del Gruppo decade annualmente e deve essere riconfermato o sostituito entro la prima riunione utile del Consiglio Direttivo successiva all'approvazione del bilancio.

4. Ogni evento o iniziativa proposta dal Gruppo deve essere sottoposta all'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo. La richiesta deve essere presentata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data dell'evento e deve essere corredata da un progetto dettagliato contenente: finalità, luoghi, date, orari, fabbisogno logistico e un bilancio preventivo.

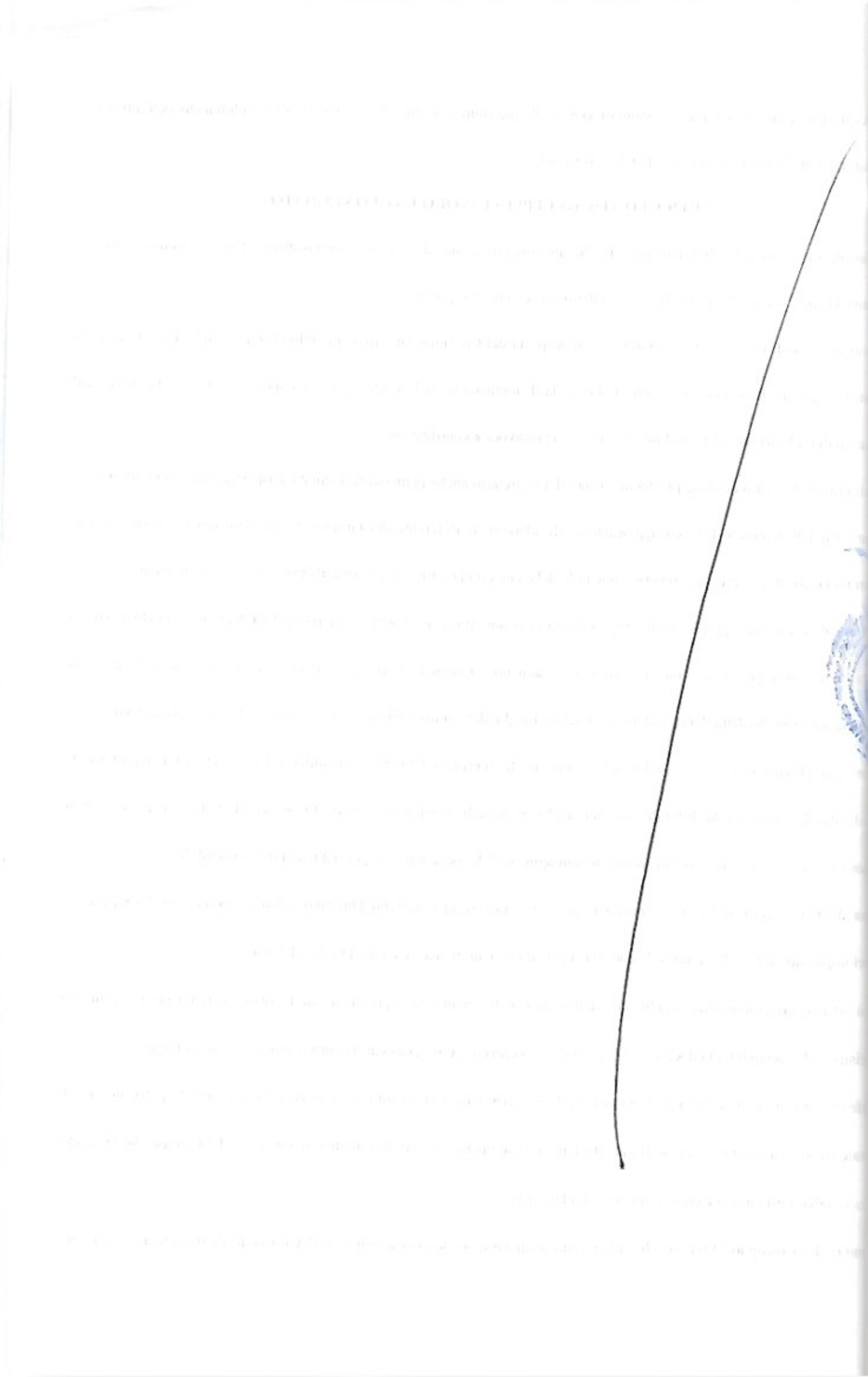
5. Il Consiglio Direttivo valuta la fattibilità dell'iniziativa sotto il profilo statutario, economico e della sicurezza. L'approvazione è subordinata alla disponibilità di fondi a bilancio e al rispetto delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo si riserva di non autorizzare eventi che possano arrecare danno all'immagine dell'Associazione o esporla a rischi non sostenibili.

6. Prima di ogni evento, il Referente ha l'obbligo di trasmettere al Consiglio Direttivo l'elenco nominativo definitivo dei volontari impiegati, al fine di garantire la corretta copertura assicurativa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

7. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'evento, il Referente deve presentare al Tesoriere il rendiconto consuntivo dell'iniziativa, allegando tutta la documentazione fiscale (scontrini, fatture, ricevute) comprovante le spese sostenute.

8. Il Referente è responsabile della gestione dei fondi assegnati (budget). Eventuali spese eccedenti il budget approvato, o non giustificate da idonea documentazione fiscale, restano a carico personale del Referente e dei membri del Gruppo che le hanno autorizzate, salvo ratifica eccezionale del Consiglio Direttivo.

9. I membri del Consiglio Direttivo che aderiscono a un Gruppo devono astenersi dal voto nelle deliberazioni riguardanti



l'approvazione dei progetti, dei budget o dei rendiconti relativi al proprio Gruppo, in conformità al principio di assenza di conflitto di interessi.

10. In caso di gravi inadempienze, violazioni statutarie o gestione non conforme alle direttive impartite, il Consiglio Direttivo ha facoltà di revocare il Referente, sospendere le attività o deliberare lo scioglimento del Gruppo.

ARTICOLO 6- LAVORO RETRIBUITO

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati (o al diverso limite previsto di volta dalla legge vigente), conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 7- AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive.

3. Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale già aderenti, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di: condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione e di accettare il presente Statuto .

4. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

5. Le organizzazioni partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ARTICOLO 8 -DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.



2. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3. Lo status di associato può essere rinnovato facendone richiesta al Consiglio Direttivo secondo le modalità del successivo Articolo 9.

4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

5. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

6. Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

7. L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale, delle quote periodiche per le varie attività;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

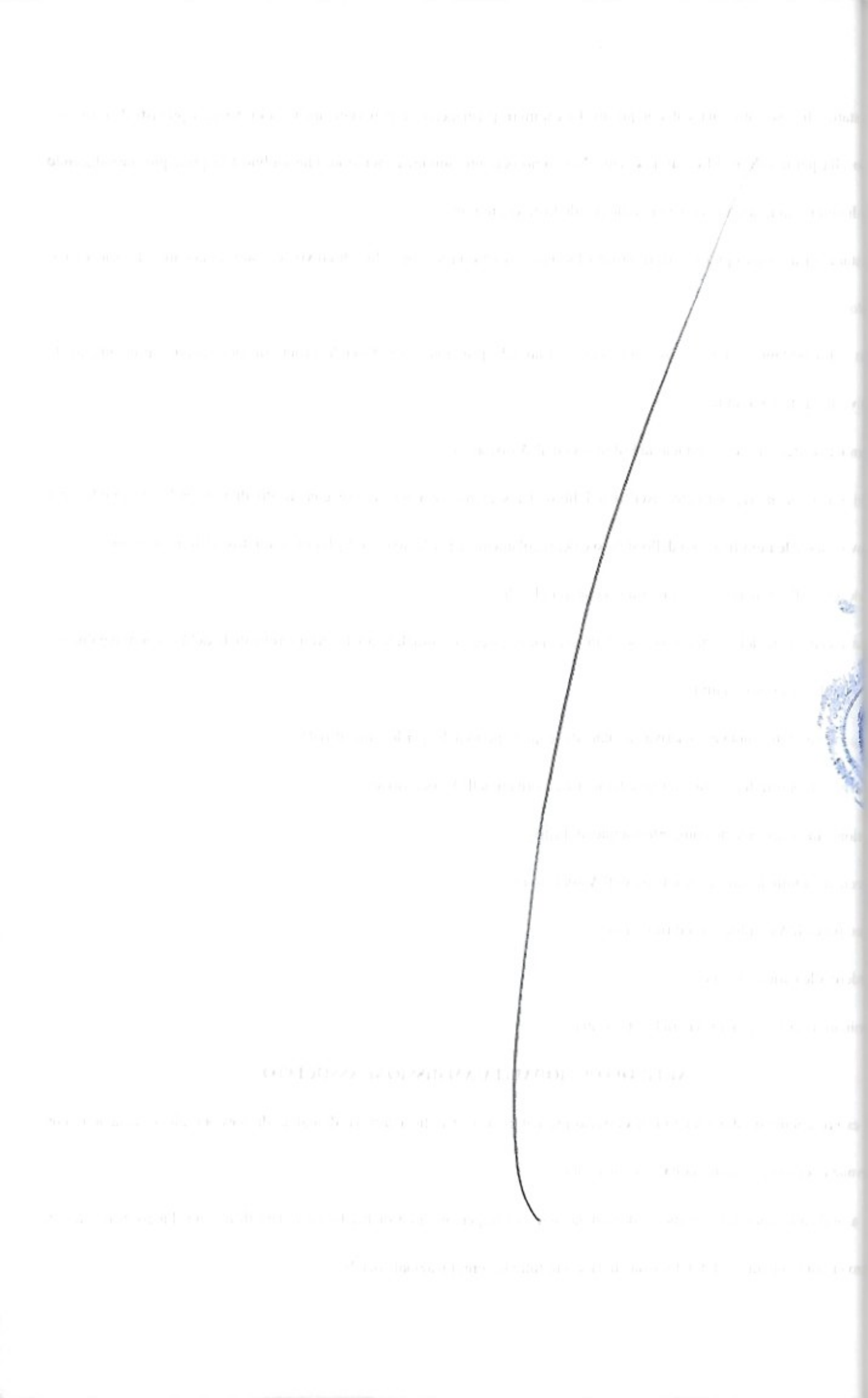
L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ARTICOLO 9- MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

1. Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email e/o numero di telefono su cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.



b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

2. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
3. In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
4. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ARTICOLO 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per recesso, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa (morosità), per esclusione.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere, deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto alla data di presentazione della Dichiarazione di Recesso al consiglio direttivo.
3. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di



ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

5. Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

6. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

PARTE III -ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

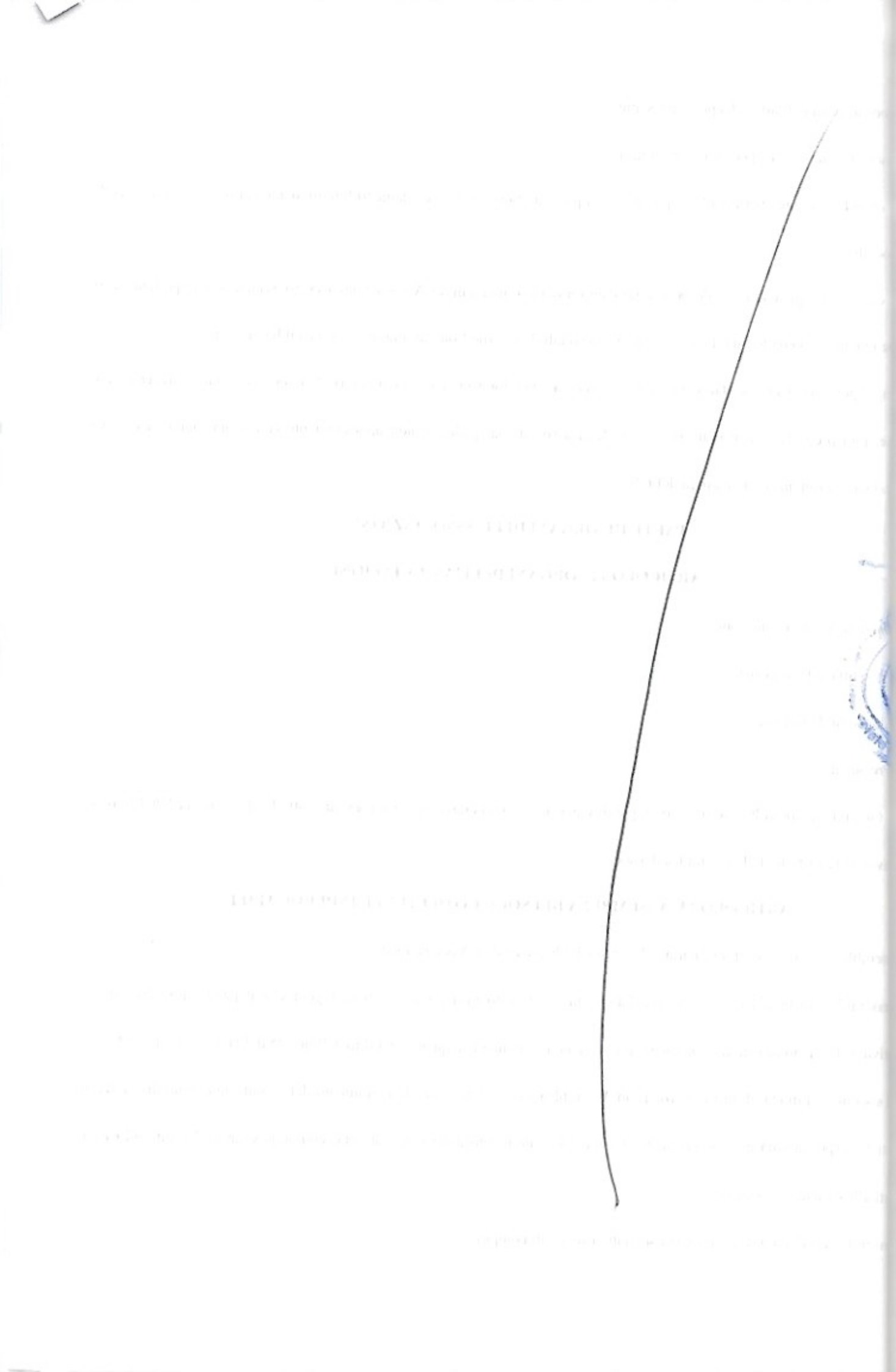
ARTICOLO 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 13 -ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

- 1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.
- 2. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017.
- 3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati alle cariche associative.
- 4. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:



- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
 - b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 17;
 - c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
 - d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
 - e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
 - h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario;
5. Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.
6. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
 - b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.
7. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, messaggistica istantanea) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ARTICOLO 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.



2. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.
4. Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ARTICOLO 15- VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

1. Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.
2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
3. Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.
4. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
5. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.
6. L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.
8. L'Assemblea degli associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24.

ARTICOLO 16- PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

1. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei

presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

2. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del C.C.

ARTICOLO 17 -CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica 1 anno, e comunque non oltre il mese di novembre dell'anno successivo alla nomina.

2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

3. I membri del Consiglio possono ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi; è ammessa la rielezione dopo un periodo di interruzione.

4. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, subentra il primo (e successivi) dei non eletti; il consigliere (o consiglieri) subentrato rimane in carica fino alla naturale scadenza dello stesso Consiglio.

5. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

6. In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ARTICOLO 18- RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi i presenti eleggono un membro come Facente Funzione di Presidente per la seduta.

2. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

3. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 24

5. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive, senza motivata giustificazione, decadono dalla carica.

ARTICOLO 19- CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;

b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;

f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

g. autorizza la costituzione di Gruppi di Lavoro e Volontariato, ne nomina i Referenti, approva i relativi progetti e budget di spesa e ne delibera lo scioglimento in caso di necessità;

h. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli associati);

i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

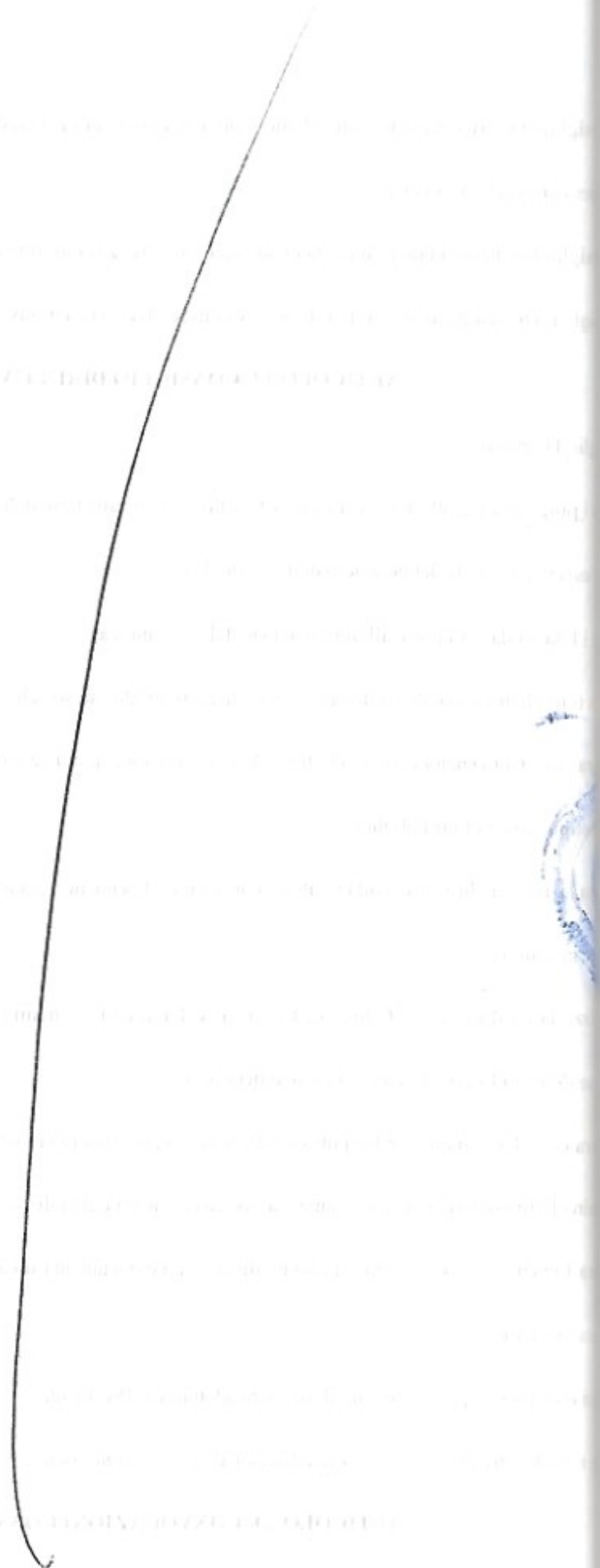
j. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

k. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;

l. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ARTICOLO 20- CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.



2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno quattro giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ARTICOLO 21- PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

1. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 22- IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e il Registro dei Gruppi di Lavoro) e cura la corrispondenza dell'associazione.

2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23 -L'ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

2. L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 24.

Author's Preface

CONTENTS

CHAPTER I

3. L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

4. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

5. L'Organo di Controllo:

a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

b. può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

6. L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica un anno dalla nomina ed i relativi membri sono rieleggibili.

7. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

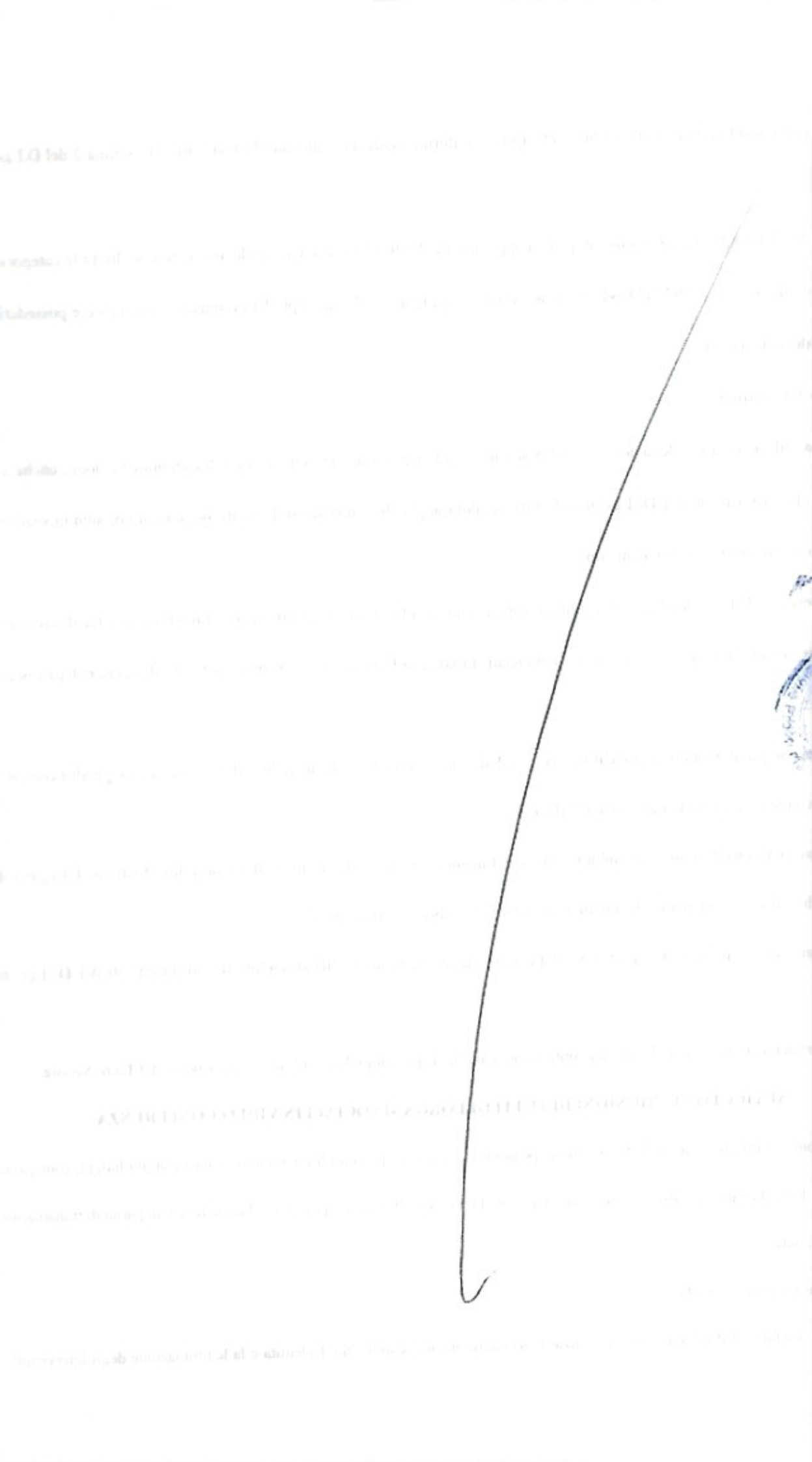
8. Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

1. Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

2. In tal caso, è necessario che:

a. sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,



regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

3. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

PARTE IV - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 25 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

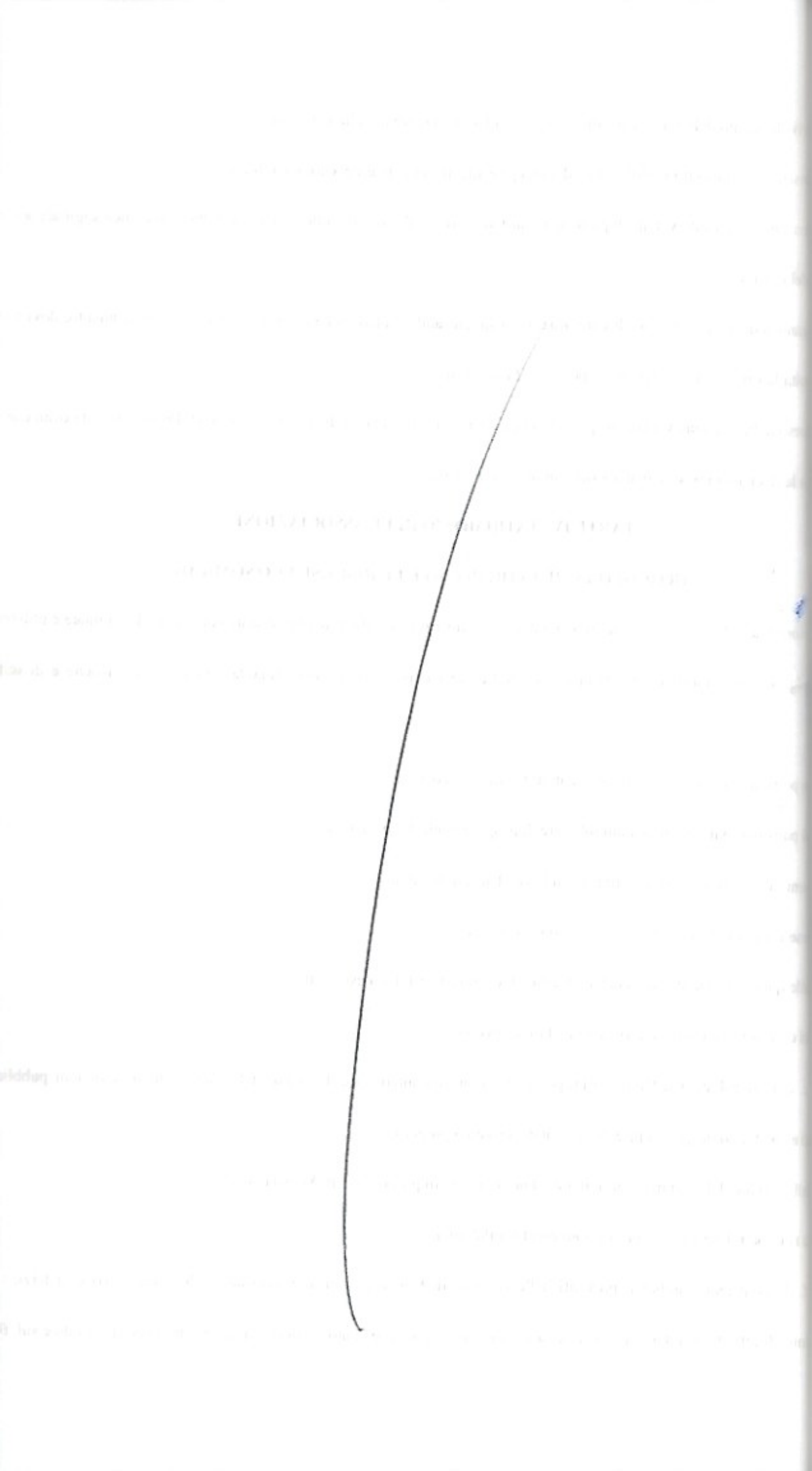
b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

f. da contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo



Settore e successive modifiche e integrazioni.

g. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

i. dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ARTICOLO 25 bis - GESTIONE DI CASSA, CONTO CORRENTE E HOME BANKING

1. La disponibilità di cassa viene depositata a cura del Tesoriere su un conto corrente di un Istituto di Credito intestato al "Comitato Festeggiamenti – San Giovanni" nelle persone dei suoi rappresentanti pro-tempore: il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

2. Tutte le operazioni bancarie potranno essere eseguite disgiuntamente da uno dei tre rappresentanti indicati al precedente comma 1.

3. Ad uno dei tre rappresentanti indicati al precedente articolo è riconosciuto l'accesso al Software dell'Home Banking dell'istituto di credito, per la visualizzazione del saldo in tempo reale e per l'effettuazione di operazioni.

ARTICOLO 26 - INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

PARTE V- SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 27- I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

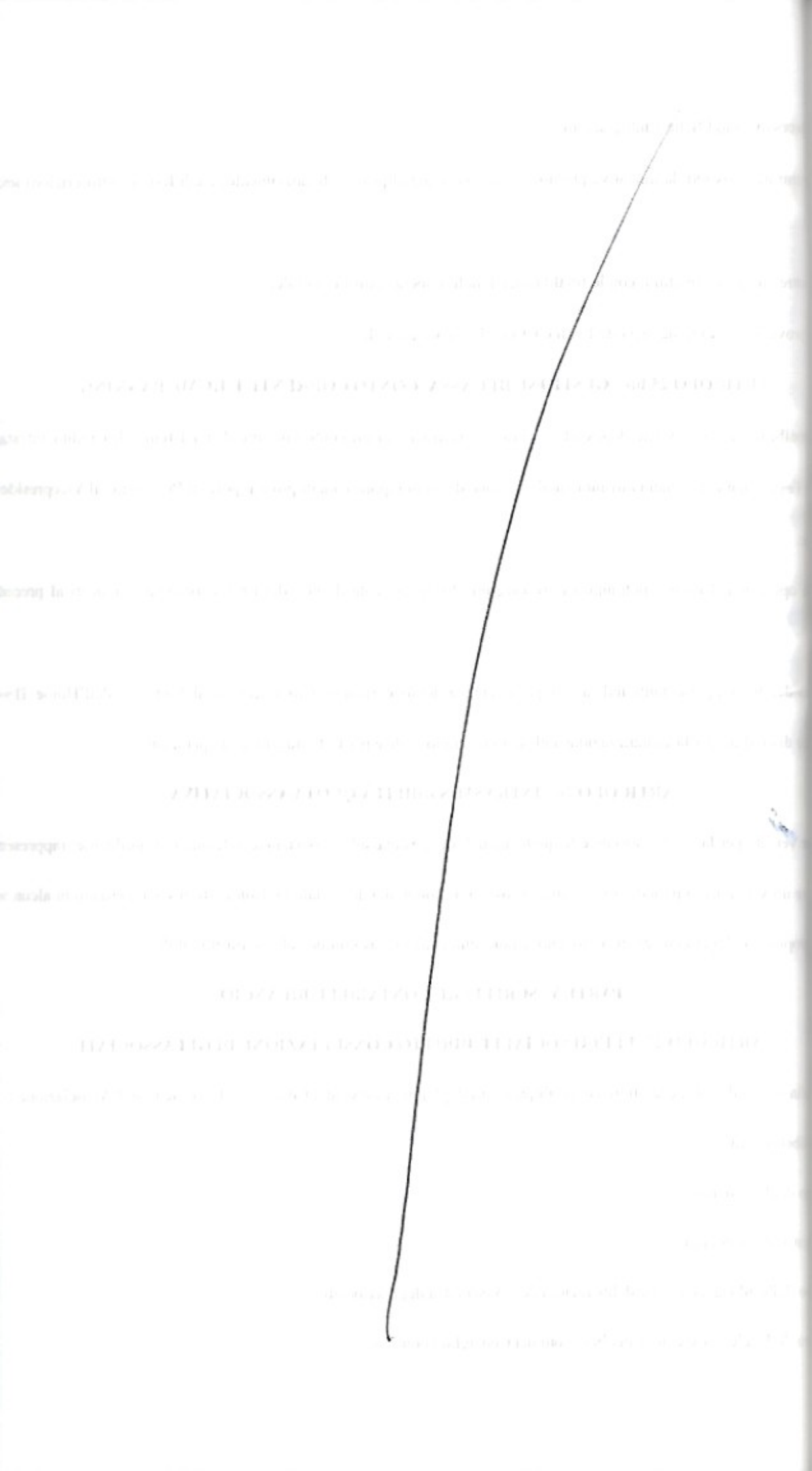
1. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

a. Libro degli associati;

b. Registro dei volontari;

c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

d. Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;



e. Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi presenti, tenuto a cura dello stesso organo;

f. Registro dei Gruppi di Lavoro.

2. Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.
3. I libri dell'Associazione sono consultabili all'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ARTICOLO 28- IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

1. Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120° giorno dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 300.000 euro (o al diverso limite previsto dalla normativa vigente) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa
5. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
6. Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

ARTICOLO 29-IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

1. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di



Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

Il presente documento è riservato.

fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

2. Il rendiconto della raccolta pubblica occasionale di fondi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà depositato nel RUNTS nella pratica di deposito del bilancio di esercizio.

PARTE VI-SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ARTICOLO 30- LO SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 31- DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

1. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

2. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

PARTE VII- DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 32-RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

(di tutti i soci Fondatori in caso di costituzione)

(del Presidente e Segretario dell'Assemblea, in caso di modifica statutaria)

Matilde Rossi

M. L. L. L. L.



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI TERMI
UFFICIO TERRITORIALE DI ORVIETO

29 GEN. 2026

24 35 2026

DOE 20/22



Registrazione di Atto Privato

Il 29/01/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti.

codice ufficio T3G , serie 3 , numero 24

data di stipula: 31/12/2025

ident.vo telematico: T3G26L000024000VD per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

RSSMLD01P65F8440	00755480555			
------------------	-------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24